

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 126

35° anno

12 maggio 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1202/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1203/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1204/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, relativo alle domande di titoli MCS presentate il 7 maggio 1992 nel settore del riso per le importazioni in Portogallo 5
- Regolamento (CEE) n. 1205/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1206/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3680/91, relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera e che modifica il regolamento (CEE) n. 3681/91 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3680/91 7**
- Regolamento (CEE) n. 1207/92 della Commissione, dell'11 maggio 1992, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 10

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- ★ **Direttiva 92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 11**

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

92/247/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) 12**
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 981/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante apertura e modalità di applicazione, per il 1992, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e dalla Repubblica di Ungheria (GU n. L 104 del 22. 4. 1992) 19**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 maggio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (°)
0709 90 60	142,57 (²) (³)
0712 90 19	142,57 (²) (³)
1001 10 10	167,84 (¹) (²) (¹⁰)
1001 10 90	167,84 (¹) (²) (¹⁰)
1001 90 91	160,30
1001 90 99	160,30 (¹¹)
1002 00 00	167,25 (⁶)
1003 00 10	147,83
1003 00 90	147,83 (¹¹)
1004 00 10	124,00
1004 00 90	124,00
1005 10 90	142,57 (²) (³)
1005 90 00	142,57 (²) (³)
1007 00 90	148,87 (⁴)
1008 10 00	62,73 (¹¹)
1008 20 00	118,78 (⁴)
1008 30 00	63,21 (⁵)
1008 90 10	(⁷)
1008 90 90	63,21
1101 00 00	238,29 (⁸) (¹¹)
1102 10 00	246,93 (⁸)
1103 11 10	273,79 (⁸) (¹⁰)
1103 11 90	255,67 (⁸)

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(⁹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(¹⁰) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(¹¹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 maggio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0,79	0,79	0,79
1001 10 90	0	0,79	0,79	0,79
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/92 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 1992****relativo alle domande di titoli MCS presentate il 7 maggio 1992 nel settore del
riso per le importazioni in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2292/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore del riso per le importazioni in Portogallo⁽¹⁾, prevede un quantitativo indicativo di 90 000 t di equivalente riso semigreggio da ripartire in parti uguali per mese nel periodo dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992;

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽³⁾, sono state comunicate alla Commissione, il 7 maggio 1992, domande di titoli MCS per l'importazione

di riso in Portogallo di gran lunga superiori al quantitativo indicativo suddetto; che occorre quindi adottare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS presentate il 7 maggio 1992 e comunicate alla Commissione, sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente di 0,404 per il risone e il riso semigreggio, e 0,35 per il riso semilavorato e lavorato.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le importazioni di riso in Portogallo è sospeso per le domande inoltrate a partire dal 7 fino al 31 maggio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1205/92 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 1992****recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che, con regolamento (CEE) n. 937/92 ⁽³⁾, la Commissione ha indetto nella partita B dell'allegato I una gara per la fornitura di 60 t di latte scremato in polvere a favore del UNHCR a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura e porre termine pertanto alla suddetta gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la partita B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 937/92 la gara è terminata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 101 del 15. 4. 1992, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3680/91, relativo alla vendita di cereali detenuti da alcuni organismi d'intervento per una fornitura nei territori delle Azzorre e di Madera e che modifica il regolamento (CEE) n. 3681/91 relativo alla fissazione di prezzi minimi di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3680/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3680/91 della Commissione, del 17 dicembre 1991, relativo alla vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento ai fini di una fornitura ai territori delle Azzorre e di Madera⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 308/92⁽⁴⁾, prevede espressamente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, l'approvvigionamento di ciascuna delle isole di questo arcipelago dove esistono impianti di molitura oppure industrie produttrici di alimenti per il bestiame; che l'esperienza acquisita mostra che occorre prevedere il suddetto approvvigionamento di queste isole anche nel caso del granturco, a scapito della fornitura prevista di altri cereali; che l'organismo d'intervento portoghese non detiene più in giacenza cereali per questa fornitura; che, visto la durata delle procedure, sembra necessario introdurre per il mese di maggio 1992 un termine più lungo che quello previsto; che occorre di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 3680/91; che il suddetto approvvigionamento è previsto nella forma di una vendita di cereali detenuti da vari organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3681/91 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 308/92, fissa i prezzi minimi di vendita nel quadro dell'aggiudicazione permanente aperta dal regolamento (CEE) n. 3680/91; che occorre fissare i prezzi del granturco e, di conseguenza, modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3681/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La gara è aperta dal 1° gennaio al 30 giugno 1992; la prima asta avrà luogo l'8 gennaio 1992.

Le gare successive saranno effettuate con una scadenza mensile al primo mercoledì di ogni mese. Eccezionalmente, per il mese di maggio 1992 quest'asta avrà luogo il secondo mercoledì del mese.

2. I cereali venduti debbono essere consegnati nelle destinazioni di cui all'allegato.

Per il frumento tenero e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

- a) \pm 60 % a destinazione dell'isola di São Miguel,
- b) \pm 30 % a destinazione dell'isola di Terceira,
- c) \pm 10 % a destinazione dell'isola di Faial.

Per l'orzo, il granturco, il frumento da foraggio e per la destinazione "Azzorre", la fornitura va obbligatoriamente effettuata, per ogni singola offerta accettata, secondo la seguente ripartizione:

- a) \pm 75 % a destinazione dell'isola di São Miguel,
- b) \pm 14 % a destinazione dell'isola di Terceira,
- c) \pm 2,5 % a destinazione dell'isola di Faial,
- d) \pm 2 % a destinazione dell'isola di São Jorge,
- e) \pm 2 % a destinazione dell'isola di Pico,
- f) \pm 1,5 % a destinazione dell'isola di Flores (Corvo),

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 dell'8. 2. 1992, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 34.

- g) $\pm 1,5\%$ a destinazione dell'isola di S. Maria,
- h) $\pm 1,5\%$ a destinazione dell'isola di Graciosa. »

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3680/91 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3681/91 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO I**« ALLEGATO**(in tonellate)*

Cereali	Azzorre	Madera
Frumento tenero panificabile	17 000	12 500
Frumento da foraggio	5 000	1 500
Orzo	16 000	3 000
Frumento duro	2 000	3 500
Granturco	15 000	7 500
Totale	55 000	28 000

Termine di consegna : dal 1° gennaio al 31 luglio 1992.

Gare

Frumento tenero : Germania e Francia,
 Frumento duro : Francia e Grecia,
 Orzo : Francia, Regno Unito e Spagna,
 Granturco : Francia. »

*ALLEGATO II**« ALLEGATO*

Prezzi minimi di vendita in ECU/t

Cereali	Azzorre	Madera
Frumento tenero panificabile	92,24	92,24
Frumento da foraggio	84,32	84,32
Orzo	84,32	84,32
Frumento duro	149,43	149,43
Granturco	84,32	84,32 »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1207/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1992

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3743/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 657/92 (3), dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (5);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 ha fissato a 10 000 t il

quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1992;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 1992 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di giugno 1992 per 4 906 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3.

(2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 36.

(3) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/31/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,
in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,
considerando che la direttiva 89/336/CEE ⁽⁴⁾ prevede un'armonizzazione totale in materia di compatibilità elettromagnetica ;
considerando che per garantire un'applicazione uniforme di detta direttiva è importante disporre di norme armonizzate e che tali norme non saranno disponibili alla data di applicazione della direttiva ;
considerando che la direttiva non ha previsto un periodo transitorio idoneo durante cui sia autorizzata l'immissione sul mercato degli apparecchi fabbricati in base alle normative nazionali ancora vigenti prima della data di applicazione della direttiva precisata ;
considerando che i fabbricanti devono disporre del tempo necessario per permettere l'immissione sul mercato degli apparecchi in stock ;
considerando che occorre modificare in conseguenza la direttiva 89/336/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 89/336/CEE è modificata nel modo seguente :

- 1) all'articolo 10, è soppresso il paragrafo 3 ;
- 2) all'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :
« Tuttavia, gli Stati membri autorizzano per il periodo sino al 31 dicembre 1995 l'immissione sul mercato e/o

la messa in servizio degli apparecchi di cui alla presente direttiva conformi alle normative nazionali in vigore sul loro territorio alla data del 30 giugno 1992. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Essi applicano queste disposizioni entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 21. 6. 1991, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 506 e
GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994)

(92/247/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che con la decisione 90/221/Euratom, CEE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994) definendo in particolare le misure necessarie per una migliore armonizzazione dei metodi di prova, di misurazione e di analisi ai fini dell'eliminazione di alcuni ostacoli al commercio nel mercato interno; che la presente decisione dovrebbe essere adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che il Centro comune di ricerca contribuisce alla realizzazione di tali azioni mediante il proprio programma; che occorre assicurare uno stretto coordinamento tra il Centro e questo programma specifico;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per la diffusione centralizzata e la valorizzazione dei risultati, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna azione;

considerando che nel contesto di questo programma è necessario procedere a una valutazione dell'impatto economico e sociale, nonché degli eventuali rischi tecnologici;

considerando che la ricerca fondamentale nel settore delle misure e prove deve essere incoraggiata nell'insieme della Comunità;

considerando che oltre al programma specifico concernente le risorse umane e la mobilità è necessario incoraggiare nel contesto del presente programma la formazione dei ricercatori;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca debbano in particolare essere intese a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e ad incoraggiare l'industria a diventare più competitiva su scala internazionale; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità ed a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica; che il presente programma deve contribuire al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese (PMI) al presente programma; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del programma;

considerando che, secondo l'articolo 130 G del trattato, le azioni svolte dalla Comunità per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e favorire lo sviluppo della sua competitività includono la promozione della cooperazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico con paesi terzi, in particolare i paesi europei, e le organizzazioni internazionali; che tale cooperazione può dimostrarsi particolarmente fruttuosa per lo svolgimento del presente programma;

considerando che occorre, come previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, che i laboratori degli Stati membri siano attrezzati con gli strumenti tecnici necessari per procedere alle misurazioni e alle prove in modo armonizzato e possano avere il valido riconoscimento dei rispettivi risultati, che è considerato della massima importanza per un adeguato funzionamento del mercato interno;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 129 e decisione dell'11 marzo 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato, per il periodo dal 29 aprile 1992 al 31 dicembre 1994, il programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel settore delle misure e prove, definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 47,52 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 9 milioni di ecu.

2. Nell'allegato II è contenuta una ripartizione indicativa dei fondi.

3. Se il Consiglio adotta una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione forma oggetto di un adeguamento corrispondente.

Articolo 3

Le modalità particolareggiate di attuazione del programma, compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definiti nell'allegato III.

Articolo 4

1. Nel secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui risultati di tale valutazione; la relazione è corredata, se necessario, da proposte di modifica del programma.

2. Al termine del programma, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati conseguiti. La relazione di tale gruppo, accompagnata dalle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni

adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

2. Un programma di lavoro è redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I ed è eventualmente aggiornato. Esso definisce nei particolari gli scopi e il tipo di progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato di carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente fissa in funzione dell'urgenza della questione, procedendo, se necessario, ad una voto.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figurì a verbale.

4. La Commissione tiene il massimo conto del parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo di come ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile in particolare :

- alla redazione ed all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- al contenuto dei bandi di gara;
- alla valutazione dei progetti previsti nell'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti;
- alle deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III;
- alla partecipazione a qualsiasi azione di organismi ed imprese di paesi terzi previsti all'articolo 8;
- a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;
- alle misure intese alla valutazione del programma;
- alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. La Commissione informa il comitato in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. Ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi internazionali con i paesi terzi membri della COST, in particolare i paesi membri dell'EFTA, e i paesi dell'Europa centrale e orientale, per associarli totalmente o parzialmente al programma.

2. Quando accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica sono stati conclusi tra la Comunità e paesi terzi europei, gli organismi e le imprese stabiliti nei suddetti paesi possono, in funzione del criterio del reciproco vantaggio, essere ammessi a partecipare a un progetto avviato nell'ambito del programma.

Nessun contraente, stabilito al di fuori della Comunità, il quale partecipi ad un'azione avviata nell'ambito del

programma, può beneficiare del finanziamento che la Comunità concede al programma. Detto contraente partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Luis VALENTE DE OLIVEIRA

ALLEGATO I**OBIETTIVI E CONTENUTI SCIENTIFICO-TECNICI**

Il presente programma specifico riflette pienamente gli orientamenti del terzo programma quadro per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira.

Il paragrafo 2 C dell'allegato II del sopracitato programma quadro costituisce parte integrante del presente programma specifico.

L'obiettivo consiste nel giungere ad una maggiore armonizzazione delle tecniche di misura, di analisi e di prova, nonché nel sostenere lo sviluppo di nuovi metodi di misure e prove in Europa e nel cercare di fornire gli strumenti pertinenti per assicurare misure esatte e valide. Per conseguire tale obiettivo è necessario perfezionare le tecniche di misura, di prova e di analisi chimica qualora esse non siano sufficientemente accurate e pertanto non rendano possibile il reciproco riconoscimento dei risultati ottenuti da differenti laboratori, nonché quei metodi di misura che non rispondano in modo soddisfacente alle nuove necessità dell'industria per quanto riguarda il controllo dell'ambiente, della qualità dei prodotti alimentari e della salute, nonché l'agevolazione del commercio all'interno del mercato interno.

Lo scopo è anche di sviluppare nuovi metodi di misura fisica e di analisi chimica e biologica nonché di stabilire una buona conoscenza dei relativi limiti e fonti di errore negli attuali metodi per migliorarli nel modo più efficace possibile.

Si prevede anche di sostenere la cooperazione nel settore della ricerca e lo sviluppo di nuovi e migliori standard di misura e di strumenti innovativi di taratura, i quali contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo globale del programma e che sono realizzati in modo più efficace e economico a livello della Comunità.

Le attività di ricerca saranno impostate in stretta connessione con le esigenze del mercato interno (come specificato nel « Libro bianco » sul completamento del mercato interno) e con l'attuazione delle politiche comunitarie specifiche. Verrà inoltre assicurato lo stretto coordinamento con i programmi di ricerca ad esse inerenti e con le attività in materia di metrologia e le organizzazioni interessate alla normalizzazione in campo europeo (per esempio, CEN/CENELEC).

Sulla base e alla luce degli elementi sopra citati si procede qui di seguito alla descrizione analitica del programma.

SETTORE 1. STRUMENTI DI SUPPORTO PER REGOLAMENTI E DIRETTIVE

Lo scopo consiste nel migliorare i metodi per l'ottenimento di risultati affidabili ed accettabili a livello internazionale per l'applicazione di direttive concernenti, in particolare, i prodotti alimentari, i prodotti industriali, la protezione dell'ambiente e la salute.

I lavori consisteranno nell'approntare, migliorare e armonizzare i metodi di prova necessari per l'applicazione pratica delle direttive già in vigore e l'elaborazione di nuovi regolamenti e direttive.

In tale ambito i lavori si incentreranno in particolare :

- sull'analisi dei prodotti agricoli, inclusi quelli destinati all'alimentazione animale,
- sull'analisi dei prodotti alimentari lavorati,
- sulla determinazione della presenza di contaminanti nell'aria, nell'acqua e nel terreno (inclusa la contaminazione batterica),
- sulla misurazione del rumore e sulla determinazione della presenza di sostanze nocive sul posto di lavoro,
- sulle analisi biomediche,
- sulle prove di prodotti industriali.

Per quanto riguarda i regolamenti e le direttive già in vigore, si stimolerà la collaborazione tra i diversi laboratori al fine di facilitare il superamento delle difficoltà nell'applicazione e nell'armonizzazione delle metodologie.

SETTORE 2. PROBLEMI RELATIVI ALLE PROVE SETTORIALI

Lo scopo consiste nel contribuire all'attuazione dell'« approccio globale di valutazione della conformità » dei prodotti industriali [risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989 ⁽¹⁾], mediante un'azione di appoggio per la standardizzazione europea, l'accreditamento e il reciproco riconoscimento dei laboratori.

Tale azione consisterà nella definizione di progetti in collaborazione volti a migliorare le tecniche di misurazione e di prova per i prodotti industriali ai fini del raggiungimento di risultati concordati a livello comunitario tra i singoli laboratori di un determinato settore dell'industria; l'azione comprenderà :

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1990, pag. 1.

- progetti in collaborazione per il perfezionamento o la messa a punto di nuovi metodi di prova, che potranno tradursi in norme europee (CEN, CENELEC), qualora i progressi conseguiti nel settore interessato non siano sufficienti per dare attuazione a una direttiva su un determinato prodotto,
- progetti in collaborazione per il perfezionamento di metodi di misurazione e prova standardizzati qualora la loro applicazione presenti difficoltà,
- il sostegno alla realizzazione di studi comparati tra laboratori qualora ciò sia necessario per rendere più agevoli gli accordi di reciproco riconoscimento fra i laboratori di prova.

SETTORE 3. STRUMENTI DI TARATURA COMUNI PER LA COMUNITÀ

L'obiettivo consiste nel sostegno di progetti di sviluppo degli strumenti di taratura necessari ai laboratori di prova della Comunità per garantire che le misurazioni e le prove vengano effettuate su una base comune e possano essere confrontate con quelle di laboratori extra comunitari.

Per quanto riguarda le misure fisiche, verranno creati campioni di trasferimento onde permettere ai laboratori nazionali di metrologia di dimensioni più piccole di instaurare contatti con gli organismi più grandi ai fini della « rintracciabilità » delle misure, con particolare attenzione alle esigenze degli Stati membri di più recente adesione.

Quanto alle analisi chimiche, l'azione comporterà un sostegno ai progetti in collaborazione per stabilire una struttura riconosciuta a livello internazionale per le misure chimiche, comprese le norme chimiche primarie e le norme secondarie. Più in particolare verranno messi a punto modelli di riferimento per i parametri più importanti dei metodi di determinazione applicati in campo alimentare, agricolo, ambientale nonché nel campo delle analisi biomediche, come descritto nel settore 1.

SETTORE 4. SVILUPPO DI NUOVI METODI DI MISURA

Si tratta di mettere a punto nuovi metodi di misura e di analisi come richiesto dalle politiche comunitarie. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessario impegnarsi nel settore della ricerca di base.

Tale messa a punto verterà :

- Sulla R&S nel campo dei principi della misurazione che potrebbero portare a nuovi tipi di strumenti ;
- su nuovi metodi di misurazione nei settori specifici di cui sopra (settore 1), in particolare determinazione della formula chimica degli elementi inquinanti (speciazione), alimentazione e analisi biomediche ;
- sulla R&S nei nuovi metodi di misurazione richiesti ai fini di un frequente collegamento per quanto riguarda le misurazioni effettuate alla struttura di cui al settore 3.

Tali attività si svolgeranno in coordinamento con altri programmi specifici di ricerca e sviluppo nell'ambito del programma quadro.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FONDI STIMATI NECESSARI

(in milioni di ecu)

Settore	Assegnazione
1. Strumenti di supporto per regolamenti e direttive	12
2. Problemi relativi alle prove settoriali	11,52
3. Strumenti di taratura comuni	12
4. Sviluppo di nuovi metodi di misura	12
	47,52 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(¹) Comprese le spese per il personale, che ammontano a 6 milioni di ecu e le spese amministrative che ammontano a 3 milioni di ecu.

(²) Un importo stimato necessario di 0,48 milioni di ecu non compreso nei 47,52 milioni di ecu sarà riservato quale contributo del programma specifico nel campo delle misure e prove all'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati.

Un importo pari ad almeno il 10 % del totale sarà utilizzato per progetti di promozione della ricerca di base, i quali saranno chiaramente definiti. Un importo pari almeno al 2 % del totale sarà destinato alla formazione dei ricercatori nei settori contemplati dal presente programma specifico.

Un importo integrativo di 92 milioni di ecu sarà destinato alle attività di ricerca del CCR nel campo delle misure e prove, compreso un importo di 0,92 milioni di ecu quale contributo del CCR all'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione dei risultati a titolo del presente programma specifico.

La ripartizione per settori non esclude la possibilità che alcuni progetti possano riguardare più settori.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione attua il programma in base agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.
2. Le modalità di attuazione del programma, di cui all'articolo 3, comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, azioni concertate e misure di accompagnamento. La selezione dei progetti deve tener conto dei criteri enumerati nell'allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE e degli obiettivi esposti nell'allegato I del presente programma.

— *Progetti di ricerca*

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico con compartecipazione di spese e con una partecipazione finanziaria comunitaria normalmente fino a concorrenza del 50 %. Le università ed altri centri di ricerca che partecipano ad azioni con compartecipazione di spese avranno la possibilità, per singoli progetti, di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali, oppure un finanziamento al 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

Le azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono come regola generale essere eseguite da partecipanti stabiliti nella Comunità. I progetti a cui possono partecipare, per esempio, università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, devono prevedere come regola generale la partecipazione di almeno due partner, ciascuno indipendente dall'altro, stabiliti in Stati membri differenti. I contratti che riguardano azioni di ricerca con compartecipazione di spese devono come regola generale essere conclusi dopo una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

— *Azioni concertate*

Le azioni concertate consistono in sforzi compiuti dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca svolte negli Stati membri. Tali azioni possono formare oggetto di una partecipazione che arriva al 100 % delle spese di concertazione.

— *Misure di accompagnamento*

Le misure di accompagnamento, di cui all'articolo 7 e descritte nell'allegato I, consisteranno in particolare :

- nell'organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro e di conferenze scientifiche ;
- in attività di coordinamento interno mediante la creazione di gruppi integratori (in particolare tra laboratori di prova) ;
- nella formazione di specialisti ;
- nel deposito e nella diffusione di materiali di riferimento certificati a livello comunitario ;
- nella promozione della messa a frutto dei risultati ;
- nella valutazione scientifica e strategica indipendente del funzionamento dei progetti e del programma.

3. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti viene effettuata sia all'interno del programma specifico sia mediante un'azione centralizzata, in conformità della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 90/221/Euratom, CEE.
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 981/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, recante apertura e modalità di applicazione, per il 1992, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e dalla Repubblica di Ungheria

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 104 del 22 aprile 1992)

A pagina 37, prima riga, numero di telefax :

anziché : « 00(32-2) 123 66 027 »,

leggi : « 00(32-2) 236 60 27 ».
